



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «*Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi*



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);*

VISTA la potenziale offerta formativa comunicata in sede di accreditamento da parte di ciascun Ateneo per l'anno accademico 2019-2020;

VISTA la nota prot. n 787 del 6 maggio 2019 con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2019-2020;

RITENUTO di determinare, per l'anno accademico 2019/2020, la programmazione a livello nazionale dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Per l'anno accademico 2019/2020, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria sono definiti in numero di **6789** per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 citata in premessa, e ripartiti tra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

**Articolo 2**

Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi Ue e dei paesi non Ue di cui all'articolo all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 citata in premessa in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
Dott. Marco Buscetta